

**Tar Lazio, Sez. I ter, Sent. n. 2236 del 4 marzo 2009, Pres. Giulia,
Rel. Russo. E.K.M.D. - Ministero dell'interno.**

Massima e/o decisione:

Sul ricorso n. 6286/2004 proposto da E. K. M. D., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arturo Salerni e Mario Angelelli ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 23;

CONTRO

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno del 2.2.2004, conosciuto dal ricorrente in data 26.3.2004, con il quale viene respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 15.1.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Ritenuto in fatto

Il ricorrente è cittadino libanese e, in data 23.5.2000, ha chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Col provvedimento impugnato il Ministero dell'Interno si è pronunciato in maniera negativa sulla predetta istanza.

Il provvedimento richiama nelle premesse la nota n.

300/C/23841/J4/2000/3 Div./2286/R in data 16.7.2003 del Dipartimento della P.S. ed è motivato con riferimento al fatto che .

Nel ricorso l'interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:

eccesso di potere per carenza di motivazione;

eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria.

In data 4.2.2005 si è costituita controparte che, successivamente, ha depositato ulteriore memoria.

Infine, in data 16.12.2008, anche il ricorrente ha depositato documenti.

Tanto premesso il ricorso è infondato.

I). Per una migliore comprensione della questione giuridica sottoposta al Collegio occorre, in via preliminare, richiamare la normativa in materia.

Nel sistema delineato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 9 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno).

In queste ipotesi, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere, "latamente discrezionale" che implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale.

Il regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, adottato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, all'art. 1 prevede, poi, che .

II). Tanto precisato, occorre, a questo punto, verificare in punto di fatto i termini della vicenda.

1). Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e contesta che il Ministero dell'Interno si è limitato a richiamare un precedente atto (nota n. 300/C/23841/J4/2000/3 Div./2286/R in data 16.7.2003 del Dipartimento della P.S.) senza indicarne il contenuto.

La censura è priva di pregio in quanto, evidentemente, per ricostruire l'iter motivazionale che supporta l'atto impugnato occorre avere riguardo a tutti gli atti istruttori del procedimento in questione e, in particolare, al presupposto atto del Dipartimento della P.S. in data 16.7.2003.

Detto atto, depositato da controparte, consente di comprendere il percorso valutativo effettuato dall'Amministrazione in quanto enuclea puntualmente le ragioni che hanno condotto al diniego di concessione della cittadinanza.

In particolare, nell'atto presupposto si legge che .

Come noto, la motivazione può anche non essere materialmente contenuta nel provvedimento amministrativo.

Si tratta della cd. motivazione *per relationem*, da sempre ammessa, e ora anche legislativamente prevista.

Al riguardo, l'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 consente all'Amministrazione di esternare le ragioni del provvedimento assunto con motivazione *per relationem* e pone due soli obblighi: a). il primo, indefettibile, concernente il richiamo espresso all'altro atto che contiene la motivazione e, se necessario, la precisa indicazione delle parti cui si intende fare riferimento; b). il secondo, eventuale, consistente nella messa a disposizione (in visione o in copia) dell'atto richiamato, azionabile solo ad istanza di parte (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 24.10.2000, n. 5711).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la motivazione *per relationem* - espressa mediante il rinvio ad atti procedimentali diversi dal provvedimento definitivo, ma che ne costituiscono il logico presupposto - è pacificamente ammessa, con la conseguenza che il provvedimento così motivato non può essere considerato viziato da carenza assoluta di motivazione (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 21 aprile 2008, n. 497; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 maggio 2007, n. 3805).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato richiama espressamente il citato atto presupposto del Dipartimento della P.S. in data 16.7.2003 e, pertanto, l'obbligo motivazionale appare pienamente soddisfatto.

2). Con gli ulteriori motivi il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e sostiene di non avere precedenti penali né carichi pendenti, di condurre una vita tranquilla e laboriosa e di lavorare presso un ristorante, oltre ad essere sposato con una connazionale e di avere un bambino nato in Italia.

Peraltro, a suo avviso, la associazione di immigrati libanesi di cui è presidente, la CANA, non ha alcuna caratterizzazione politica.

Il Collegio ritiene che i menzionati motivi di pubblico interesse siano ostativi all'accoglimento della domanda del ricorrente e che, complessivamente, l'operato dell'Amministrazione sia stato legittimo.

Al riguardo, è evidente che l'acquisto della cittadinanza deve ritenersi precluso quando emerge la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Rientra certamente, tra tali motivi, l'ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche o criminali.

In proposito, con le sue doglianze, il ricorrente ha contestato che nella specie vi siano stati tali ragionevoli e comprovati elementi. Tuttavia, le asserzioni dell'interessato svolte nel ricorso non appaiono sufficienti ad attenuare la rilevanza dell'istruttoria compiuta.

Deve osservare il Collegio che, nell'attuale quadro normativo, con riguardo alla concessione della cittadinanza è del tutto ragionevole che l'Amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza e ravvisi un impedimento quando, dagli

accertamenti compiuti, non si evinca un'integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. I, 14.1.2004, n. 5267), emergendo invece rapporti con associazioni politiche estremistiche del Paese di origine, qual è, notoriamente, quella degli "Hezbollah" (cfr., per il principio, [Cons. Stato, Sez. VI, 7.9.2006, n. 5180; 3.10.2007, n. 5103](#)).

In buona sostanza, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino - anche sotto il profilo indiziario - le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso (cfr., [Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5680](#)).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15.1.2009.